



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

INDICE

Relazione tecnica	<i>Pag.</i>	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	13
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica tunisina in materia di autotrasporto internazionale si è reso necessario per estendere i trasporti su strada anche a possibili servizi viaggiatori.

L'Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada tra l'Italia e la Tunisia e può contribuire allo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Per il trasporto di viaggiatori, l'Accordo in particolare prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali, è soggetto ad un regime autorizzativo ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.

La regolamentazione dei servizi regolari (di linea) è contenuta nell'articolo 3, che statuisce:

le caratteristiche dei servizi regolari oggetto dell'accordo;

la necessità del reciproco consenso dei due Stati perché possa essere autorizzato l'esercizio del servizio;

le modalità di richiesta dell'autorizzazione e del relativo rilascio, in regime di partenariato obbligatorio tra vettori dei due Paesi e con rilascio di un'autorizzazione da parte di ciascuno dei due Paesi per il proprio rispettivo territorio.

I servizi regolari di transito sono disciplinati dall'articolo 3, che statuisce la necessità di un'autorizzazione, mentre il successivo articolo 4 dispone, per quanto concerne i servizi occasionali:

la liberalizzazione dei viaggi « a porte chiuse » e di « entrata a carico e uscita a vuoto », che dunque non necessitano di autorizzazione né sono soggetti a contingentamenti;

in merito alle tipologie residuali di servizi, la necessità di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'articolo 5 sancisce, oltre all'incapacità delle autorizzazioni, il divieto di cabotaggio.

Per il trasporto di merci, non vi sono novazioni rispetto al precedente Accordo e si può segnalare, come indicazione accessoria e contingente, che le fattispecie prevalentemente utilizzate ad oggi sono la concessione di autorizzazione data ai soli veicoli rimorchiati imbarcati su nave.

Continua a non essere esplicitamente vietato l'uso del cosiddetto « aggancio misto » (comunque non vietato), cioè l'uso di un complesso veicolare formato da trattore e rimorchio, appartenenti ciascuno ad operatori dei due diversi Paesi.

È stata definita la lista delle categorie di esclusione dal regime autorizzativo per il trasporto merci per casi particolari di trasporti, tenendo conto della specificità del trasporto tra Italia e Tunisia anche in termini di normativa fiscale e doganale.

Va segnalato che l'Accordo prevede la conferma dell'istituzione della Commissione Mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti contraenti, come previsto negli Accordi stipulati con altri Paesi, e rappresenta un punto importante dell'Accordo con la Tunisia; in essa vengono definiti i compiti demandati alla stessa, tra cui si evidenziano: i pareri sui

servizi regolari del trasporto viaggiatori con l'intesa sulle modalità di esecuzione dei servizi medesimi, la fissazione dei contingenti bilaterali al trasporto di merci e viaggiatori, la definizione concordata dei modelli di autorizzazioni, nonché la soluzione di ogni problematica che dovesse insorgere nel-

l'applicazione dell'Accordo e l'adozione di misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti.

Negli articoli finali sono previste le disposizioni che debbono essere seguite per l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, nonché la durata dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Tunisia in materia di trasporti internazionali su strada di persone e merci comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali previste all'articolo 14 per garantire l'attuazione dell'Accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.

Le riunioni si terranno ad anni alterni in Italia e in Tunisia e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.

Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Tunisia di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:

Spese missione

A- Spese di pernottamento (€ 120 /giorno x 3 notti):	€ 360 x 4 persone = € 1.440
B- Spese aereo per volo a/r	€ 400 x 4 persone = € 1.600
C- Spese per vitto (€ 60 x 4 giorni)	€ 240 x 4 persone = € 960

Totale spese missione:

(A+B+C) € 1.440 + € 1.600 + € 960 = **€ 4.000**


Le spese di interpretariato possono forfettariamente calcolarsi in € 850 per 2 giorni, per un totale di € 1.700.

Per quanto concerne la soluzione di eventuali controversie, l'articolo 16 stabilisce che esse dovranno essere risolte durante le riunioni ordinarie della Commissione mista di cui all'articolo 14 o attraverso i consueti canali diplomatici: in nessuna delle ipotesi, pertanto, si determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto all'onere derivante dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019 e a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO INIZIATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



30/09/2019

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo e via terra.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di Accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'U.E. costituisce infatti il necessario presupposto per l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni in tema di trasporti tra tali Stati e l'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di Commissioni miste preposte alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 22.11.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,



17 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019 e a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
SU STRADA DI PERSONE E MERCI



Il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica Tunisina, di seguito nominati "parti contraenti":

- Per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità),
- Per la Repubblica Tunisina, il Ministero del Trasporto (Direzione Generale dei Trasporti Terrestri),

desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Paesi e allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di persone e merci tra i due Paesi nonché il transito sui rispettivi territori, sulla base dei reciproci vantaggi e mutui interessi, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica ai trasporti su strada, eseguiti da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente e per mezzo di veicoli, come definiti all'articolo 2 del presente Accordo, immatricolati sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, in partenza dal territorio di una o dell'altra Parte Contraente o a destinazione del territorio di una o dell'altra Parte Contraente oppure in transito attraverso il territorio di una o dell'altra Parte Contraente.

2. Il trasporto di persone tra i territori delle due Parti Contraenti, compreso quello di transito, è effettuato in conformità con la normativa vigente sull'ingresso e il soggiorno di persone nel territorio delle due parti Contraenti.

Articolo 2- Definizioni

Al sensi del presente Accordo si intende per:

"Trasportatore": una persona fisica o giuridica, una associazione o un gruppo di persone senza personalità giuridica, un organismo soggetto all'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica propria o dipenda da un'autorità avente tale personalità

- con o senza scopo di lucro

- autorizzato dall'autorità competente ad esercitare l'attività di trasporto di persone o merci su strada in ambito internazionale:

a) in qualità di operatore professionale il cui scopo sia l'attività di trasporto, in base ad una legislazione nazionale specifica relativa alla professione di trasportatore;

b) in qualità di operatore per conto proprio che eserciti l'attività di trasporto a titolo accessorio nell'ambito delle attività della sua impresa o della sua associazione.

"Veicolo":

a) autobus che, per il tipo di costruzione e l'equipaggiamento, è atto a trasportare esclusivamente persone sedute, con un numero di posti superiore a nove, compreso il posto del conducente;

b) veicolo a motore costruito o adibito esclusivamente

- al trasporto di merci;

- alla trazione di qualunque altro veicolo costruito o adibito esclusivamente al trasporto di merci;



- c) qualsiasi rimorchio o semi-rimorchio;
- d) qualsiasi combinazione possibile, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi delle due Parti Contraenti, dei veicoli di cui ai punti a) e c) oppure b) e c).
- “Contingente”: il numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le autorità competenti delle due Parti Contraenti.
- “Trasporto”: lo spostamento di un veicolo, a carico o a vuoto, anche se, per una parte del tragitto, il veicolo viaggia in treno o in nave.
- “Cabotaggio”: il trasporto, sul territorio della Parte Contraente “Paese ospitante”, in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito sul territorio dell'altra Parte Contraente.
- “Territorio di una Parte Contraente”: rispettivamente, il territorio della Tunisia e il territorio dell'Italia.
- “Paese di stabilimento”: il territorio di una Parte Contraente in cui è stabilito il trasportatore e in cui è immatricolato il veicolo.
- “Paese ospitante”: il territorio di una Parte Contraente in cui il veicolo circola senza esservi immatricolato e senza che il trasportatore vi sia stabilito.
- “Servizi regolari”: servizi che assicurano il trasporto, con una data frequenza e secondo itinerari fissi, di persone che possono salire o scendere a fermate predeterminate. I servizi regolari sono soggetti all'obbligo di rispettare orari e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono accessibili a chiunque, salvo l'obbligo di prenotazione, se del caso.
- “Servizi occasionali”: i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari. La frequenza o il numero dei servizi non incidono sul loro carattere di servizio occasionale.
- “Trasporto di transito”: i trasporti di persone e merci effettuati attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente tra due punti, il cui luogo di partenza o di destinazione si trovi al di fuori del territorio dell'altra Parte Contraente, senza operazioni di carico o scarico di merci né di imbarco o sbarco di passeggeri.
- “Documento di controllo”: il foglio di viaggio per gli autobus, secondo il modello stabilito dalla Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo.

Capitolo II - Trasporto di persone

Articolo 3 - Servizi regolari

1. I servizi regolari tra i due Paesi sono stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti Contraenti.
2. Le modifiche alle condizioni di esercizio del servizio sono soggette alla preventiva approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti.
3. Il servizio regolare di trasporto di persone è soggetto ad autorizzazione.
4. Le autorità competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione per la parte di percorso relativa al proprio territorio. La validità dell'autorizzazione ha una durata stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo. L'autorizzazione all'espletamento del servizio è accordata in base ad una domanda presentata dal trasportatore alle autorità competenti del Paese di stabilimento.
5. La domanda deve indicare l'itinerario, le frequenze, l'orario per l'intero anno e i prezzi, oltre a contenere ogni altra indicazione utile, eventualmente richiesta dalle



autorità competenti delle due Parti Contraenti.

La domanda deve essere corredata di un contratto tra i trasportatori delle due Parti Contraenti e di una planimetria del percorso proposto recante l'indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'autorità competente di una delle due Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse, corredate di tutta la documentazione richiesta. Tali domande saranno valutate e approvate dalle autorità competenti delle due Parti Contraenti.

6. L'originale dell'autorizzazione o una copia conforme della stessa, rilasciata dalle autorità competenti, deve sempre trovarsi a bordo del veicolo, durante l'effettuazione del servizio regolare.

7. I servizi regolari di transito si effettuano in base ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore abbia presentato domanda tramite l'autorità competente del Paese di stabilimento.

Articolo 4 - Servizi occasionali

1. I servizi occasionali sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante.

2. I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio del Paese ospitante:

a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di persone e le riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui è stabilito il trasportatore;

b) i servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui è stabilito il trasportatore.

3E' vietato l'imbarco di passeggeri in corso di viaggio di un servizio liberalizzato.

4. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, può estendere l'esenzione dall'autorizzazione ad altre categorie di servizi occasionali. In tal caso, la Commissione Mista stabilisce le condizioni di questa liberalizzazione.

5. La domanda di autorizzazione deve essere rivolta all'autorità competente del Paese ospitante tramite l'autorità competente del Paese di stabilimento.

6. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, determina il modello di domanda d'autorizzazione ed i documenti giustificativi che la devono accompagnare.

7. Salvo circostanze particolari, il termine entro il quale viene presa la decisione di accoglimento o di rifiuto è di un mese.

8. I servizi occasionali esentati dall'autorizzazione devono essere provvisti di un documento di controllo. Le condizioni d'uso e la composizione del documento di controllo sono definite dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo.



Articolo 5 - Disposizioni comuni al trasporto di persone

1. Le autorizzazioni al trasporto sono personali e non cedibili.
2. È vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio. Non sono considerati servizi di cabotaggio le escursioni locali che raggruppano esclusivamente persone condotte sul posto dallo stesso trasportatore, a condizione che siano registrate sul foglio di viaggio.

Capitolo III - Trasporto di merci**Articolo 6 - Regime di autorizzazione**

I trasporti di merci tra i due Paesi, oppure in transito attraverso il loro territorio, effettuati da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, sono soggetti al regime dell'autorizzazione.

Articolo 7 - Esenzione dall'autorizzazione

1. In deroga all'articolo 6, le seguenti categorie di trasporto sono esenti dall'autorizzazione:
 - a) I trasporti postali;
 - b) Gli spostamenti a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel Paese ospitante nonché il ritorno del veicolo in avaria dopo la riparazione;
 - c) I trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti ed i trasporti di aiuti umanitari, in caso di catastrofi naturali;
 - d) I trasporti di oggetti di opere d'arte destinati alle esposizioni, fiere o a fini non commerciali.
 - e) I trasporti senza scopo di lucro di materiale, accessori e animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, da fiere o kermesse, nonché quelli destinati alle registrazioni radiofoniche e alle riprese cinematografiche o televisive.
 - f) I trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo.
2. La Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo, può modificare o integrare l'elenco delle categorie di trasporto esenti dall'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per i trasporti di cui alle lettere d) e e) si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo, a condizione che gli oggetti e gli animali siano nuovamente riesportati nel Paese di stabilimento.

Articolo 8 - Condizioni delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci permette l'ingresso o il transito attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo alla volta, carico o vuoto.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate ai trasportatori dall'autorità competente o dall'organismo del Paese di stabilimento da essa designato.
3. Le autorizzazioni sono personali. Esse non sono trasferibili a terzi.



4. L'autorizzazione al trasporto attribuisce al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra Parte Contraente, destinate al territorio del Paese di stabilimento.
5. Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vistate, all'entrata e all'uscita, dalle autorità del Paese per il quale sono state rilasciate.
6. È vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale per singolo trasporto eccezionale accordata dall'autorità competente del Paese ospitante.
7. Le autorità competenti delle due Parti Contraenti si scambiano annualmente un contingente di autorizzazioni.
8. La Commissione Mista di cui all'articolo 14 stabilisce il contingente, le categorie e le condizioni integrative per l'utilizzo delle autorizzazioni.
9. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica tunisina su moduli inviati dalle competenti autorità italiane nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista.
10. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica italiana su moduli inviati dalle competenti autorità tunisine nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista.
11. Ogni Parte Contraente dispone dello stesso contingente complessivo.

Capitolo IV - Disposizioni comuni

Articolo 9 - Disposizioni in materia fiscale e doganale

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio di veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti né limitazioni, e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che detti veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per l'ammissione temporanea sui loro rispettivi territori.
3. I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti che, nel corso di trasporti di passeggeri e di merci regolati dal presente Accordo, siano temporaneamente ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente, da ogni imposta o tassa relativa al possesso e alla circolazione dei veicoli.
4. La Commissione Mista potrà proporre delle modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo alle autorità dei rispettivi Paesi che hanno la competenza ad adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi.
5. I combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali del veicolo sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata intendendosi per serbatoio normale quello previsto dal costruttore del veicolo.
6. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza limiti né restrizioni, a condizione che siano rispettate le formalità doganali previste dalla legislazione delle due Parti Contraenti.



7. Le Parti sostituite e non riesportate sono soggette al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti non siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

8. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.

9. Sono ugualmente esonerate dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari per il consumo personale.

10. Tali vantaggi sono concessi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa doganale vigente nel Paese di importazione.

Articolo 10 - Pesi e dimensioni

1. Il peso massimo consentito, il peso per asse e le dimensioni dei veicoli non possono superare i valori massimi in vigore nel Paese ospitante.

2. L'uso, nel Paese ospitante, di veicoli con peso, dimensioni o carico superiori ai limiti massimi ammissibili, è consentito solo con autorizzazione speciale da richiedere preventivamente alle autorità competenti del Paese ospitante.

Articolo 11 - Obblighi dei trasportatori

1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano.

2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri Documenti conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati di assicurazione e a tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale, devono trovarsi a bordo dei veicoli. Le autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti controllano che i trasportatori osservino le disposizioni del presente Accordo.

2. Ogni trasportatore di una delle due Parti Contraenti che, sul territorio dell'altra Parte Contraente, commetta infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e ai regolamenti interni, può essere sottoposto, su richiesta dell'autorità competente della Parte Contraente sul territorio della quale è avvenuta l'infrazione, ad una delle misure che seguono, adottabili dall'autorità competente dell'altra Parte Contraente, senza pregiudizio delle sanzioni che possono derivare dalle disposizioni giuridiche applicabili nel Paese in cui è stata commessa l'infrazione:

a) avvertimento;

b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte Contraente in cui è stata commessa l'infrazione.



3. L'autorità che ha adottato una simile misura ne informa l'autorità competente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 13 - Assicurazione

I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la normativa vigente in materia di assicurazioni adottata dal Paese in cui si svolge il trasporto.

Articolo 14 - Collaborazione e Commissione Mista

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti farà conoscere all'altra Parte Contraente per via diplomatica, l'autorità competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo.

2. Le autorità competenti citate al comma 1 del presente articolo designeranno dei rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, al fine di:

- a) svolgere i compiti della Commissione Mista previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 11 del presente Accordo;
- b) fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previsti dall'articolo 8 nonché le modalità relative allo scambio delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici;
- c) stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminarne le modalità di rilascio così come la durata della validità;
- d) esaminare gli aspetti fiscali citati all'articolo 9 comma 4;
- e) risolvere tutte le difficoltà che potrebbero eventualmente sorgere al momento dell'applicazione del presente Accordo.

3. La Commissione Mista potrà, inoltre, proporre alle autorità competenti misure atte a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi.

Articolo 15 - Trasporto verso un Paese terzo

I trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati, sul territorio dell'altra Parte Contraente, a caricare o scaricare merci né a imbarcare o sbarcare passeggeri da o verso un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte Contraente.

Articolo 16 - Soluzione delle controversie

Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non fossero risolte dalla Commissione Mista di cui all'art.14 del presente Accordo, saranno trattate per via diplomatica.

Capitolo V-Disposizioni finali**Articolo 17 - Entrata in vigore e durata**

Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.

Articolo 18 - Disposizione abrogatoria

Il presente Accordo abroga, a partire dalla data della sua entrata in vigore, l'Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra il governo della Repubblica tunisina e il governo della Repubblica italiana in data 28 novembre 1990 a Tunisi.

Articolo 19 - Clausola di compatibilità

La cooperazione fra le Parti Contraenti in tutte le aree oggetto del presente accordo avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali vigenti.

L'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle due Parti Contraenti da altri impegni internazionali e verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea.


In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 9 febbraio 2017 in lingua araba, italiana e francese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra le versioni araba e italiana, il testo francese prevale come comune riferimento.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Angelino Alfano

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale



Per il Governo della Repubblica Tunisi

Khemales Jhinaoui

Ministro degli Affari Esteri



ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT INTERNATIONAL
ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES



Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne, ci-après dénommés les parties contractantes :

- Pour la République Italienne le Ministère des Infrastructures et des Transports (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità),
- Pour la République Tunisienne, le Ministère du Transport (Direction Générale des Transports Terrestres),

Désireux d'encourager les relations amicales entre les deux pays et dans le but d'organiser et de faciliter le transport de personnes et de marchandises entre les deux Pays ainsi que le transit sur leurs territoires respectifs, sur la base des avantages réciproques et des intérêts mutuels, ont convenu de ce qui suit :

Chapitre I. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique aux transports routiers, exécutés par des transporteurs établis sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante, et au moyen de véhicules, tels que définis à l'article 2 du présent Accord, immatriculés sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante, au départ du territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante ou à destination du territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante, ou en transit par le territoire de l'une ou de l'autre Partie Contractante .
2. Le transport de personnes entre les territoires des deux Parties Contractantes, même en transit, est effectué en accord avec la législation en vigueur pour l'entrée et le séjour des personnes dans le territoire des deux Parties Contractantes.

Article 2 - Définitions

Au sens du présent Accord on entend par:

« Transporteur », une personne physique ou morale, une association ou un groupement de personnes sans personnalité juridique, un organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité,

- avec ou sans but lucratif
 - autorisé à exercer l'activité de transport de personnes ou de marchandises par route dans le domaine international par l'autorité compétente:
- a) en qualité d'opérateur professionnel dont l'objet est l'activité de transport, sur la base d'une législation nationale spécifique relative à la profession de transporteur,

- b) en qualité d'opérateur pour compte propre exerçant l'activité de transport à titre accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de son entreprise ou de son association.

« Véhicule »:

- a) autobus qui, par sa construction et son équipement, convient pour le transport exclusivement de personnes assises ayant une capacité de plus de neuf places, y compris la place du conducteur;
- b) véhicule à moteur construit ou aménagé exclusivement pour
- le transport de marchandises ;
 - la traction de tout autre véhicule construit ou aménagé exclusivement pour le transport de marchandises;
- c) toute remorque ou semi-remorque;
- d) toute combinaison possible en vertu des lois et règlements en vigueur dans les pays des deux Parties Contractantes, des véhicules visés sous a) et c) ou b) et c).

« Contingent » le nombre d'autorisations échangées annuellement entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

« Transport », le déplacement d'un véhicule en charge ou à vide, même si, pour une partie du trajet, le véhicule voyage par train ou par bateau.

« Cabotage », le transport, sur le territoire de la Partie Contractante, pays d'accueil, où les points de chargement et de déchargement, étant situés sur ce territoire, par un transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

« Territoire d'une Partie Contractante », respectivement le territoire de la Tunisie et le territoire de l'Italie.

« Pays d'établissement », le territoire d'une Partie Contractante dans lequel le transporteur est établi et dans lequel le véhicule est immatriculé.

« Pays d'accueil », le territoire d'une Partie Contractante dans lequel le véhicule circule sans qu'il y soit immatriculé et sans que le transporteur y soit établi.

« Services réguliers », les services assurant le transport, à une fréquence donnée et selon des itinéraires fixes, de personnes pouvant monter ou descendre à des arrêts prédéterminés. Les services réguliers sont soumis à l'obligation de respecter des horaires et des prix préétablis. Ces services sont accessibles à quiconque nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

« Services occasionnels », les services qui ne répondent pas à la définition du service régulier. La fréquence ou le nombre des services n'affecte pas leur caractère de service occasionnel.

« Transport en transit », les transports de personnes et de marchandises effectués à travers le territoire de l'autre Partie Contractante entre deux points dont le lieu de départ ou le lieu de destination sont en dehors du territoire de l'autre Partie Contractante sans embarquer ni débarquer des personnes ou charger et décharger des marchandises.

« Document de contrôle », la feuille de route pour autobus, selon le modèle fixé par la Commission Mixte, visée à l'article 14 du présent Accord.

Chapitre II. - Transport de personnes

Article 3.- Services réguliers

1. Les services réguliers entre les deux Pays sont fixés de commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
2. Les modifications des conditions d'exploitation du service sont soumises à l'approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
3. Le service régulier de transport des personnes est soumis à une autorisation.
4. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes délivrent l'autorisation relative au parcours qui se trouve sur leur propre territoire. La durée de validité de l'autorisation est déterminée d'un commun accord par la Commission Mixte prévue à l'article 14 du présent Accord. L'autorisation est accordée pour l'exécution du service sur la base d'une demande présentée par le transporteur aux autorités compétentes du Pays d'établissement.
5. La demande doit comporter l'itinéraire, les fréquences, l'horaire pour toute l'année et les prix, et contenir toute autre indication utile, éventuellement demandée par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes. La demande doit être accompagnée d'un contrat établi entre les transporteurs des deux Parties Contractantes, d'une planimétrie du parcours proposé avec l'indication des arrêts et du kilométrage. L'autorité compétente d'une des deux Parties Contractantes transmet à celle de l'autre Partie Contractante les demandes retenues, accompagnées de toute la documentation requise. Ces demandes seront évaluées et approuvées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
6. L'original de l'autorisation, ou sa copie conforme, délivrée par les autorités compétentes, doit se trouver toujours à bord du véhicule pendant l'exécution du service régulier.
7. Les services réguliers de transit s'effectuent sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays traversé, à laquelle le transporteur a présenté la demande par l'intermédiaire de l'autorité compétente du Pays d'établissement.

Article 4.- Services occasionnels

1. Les services occasionnels sont soumis à l'autorisation préalable du pays d'accueil.
2. Les services occasionnels suivants sont dispensés d'autorisation sur le territoire du pays d'accueil :
 - a) Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même autobus qui transporte sur tout le trajet le même groupe de personnes et le ramène au lieu de départ. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la Partie Contractante dans laquelle est établi le transporteur.
 - b) Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la Partie Contractante dans laquelle est établi le transporteur.
3. Il est interdit d'embarquer des personnes en cours de route d'un service libéralisé.
4. La Commission Mixte, prévue à l'article 14 du présent Accord, peut étendre la dispense d'autorisation à d'autres catégories de services occasionnels. Dans ce cas, la Commission Mixte fixe les conditions de cette libéralisation.
5. La demande d'autorisation est à adresser à l'autorité compétente du pays d'accueil par l'intermédiaire de l'autorité compétente du Pays d'établissement.
6. La Commission Mixte, prévue à l'article 14 du présent Accord, détermine le modèle de demande d'autorisation et les pièces à produire à l'appui de la demande.
7. La décision d'autorisation ou de refus est prise, sauf conditions particulières, dans un délai d'un mois.
8. Les services occasionnels dispensés d'autorisation doivent être couverts par un document de contrôle. Les conditions d'utilisation et la composition du document de contrôle sont fixées par la Commission Mixte visée à l'article 14 du présent Accord.

Article 5.- Dispositions communes au transport de personnes

1. Les autorisations de transport sont personnelles et incessibles.
2. L'exécution de services de cabotage est interdite. Les excursions locales groupant exclusivement des personnes amenées sur place par le même transporteur ne sont pas considérées comme des services de cabotage, à condition d'être inscrites sur la feuille de route.

Chapitre III. -Transport de marchandises**Article 6.- Régime d'autorisation**

Les transports de marchandises effectués par les transporteurs établis sur le territoire de l'une ou l'autre Partie Contractante, entre les deux Pays, ou bien en transit par leur territoire, sont soumis au régime de l'autorisation.

Article 7.- Dispense d'autorisation

1- Par dérogation à l'article 6 les catégories de transport suivantes sont dispensées d'autorisation:

- a) Les transports postaux ;
- b) Les déplacements à vide d'un véhicule affecté au transport des marchandises et destiné à remplacer un véhicule mis hors d'usage dans le pays d'accueil ainsi que le retour du véhicule tombé en panne après réparation ;
- c) Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence et les transports de secours humanitaires, en cas de catastrophes naturelles ;
- d) Les transports d'objets d'œuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins non commerciales ;
- e) Les transports à but non lucratif de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision ;
- f) Les transports funéraires effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

2- La Commission Mixte, visée à l'article 14 du présent Accord, peut modifier ou compléter la liste des catégories de transport dispensées d'autorisation figurant au paragraphe (1) du présent article.

3- Pour les transports visés aux points d) et e) les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent à condition que les objets et les animaux soient réexportés de nouveau dans le pays d'établissement.

Article 8.- Conditions des autorisations

1. L'autorisation de transport international de marchandises permet l'entrée ou le transit par le territoire de l'autre Partie Contractante d'un seul véhicule à la fois, chargé ou à vide.
2. Les autorisations sont délivrées aux transporteurs par l'autorité compétente ou par l'organisme désigné par cette autorité du Pays d'établissement.
3. Les autorisations sont personnelles. Elles ne sont pas transférables à des tiers.
4. L'autorisation de transport donne au transporteur le droit de charger, au retour, des marchandises sur le territoire de l'autre Partie Contractante et destinées au territoire du Pays d'établissement.

5. Les autorisations mentionnées au présent Accord doivent être visées à l'entrée et à la sortie, par les autorités du pays pour lequel elles ont été délivrées.
6. L'exécution de services de cabotage est interdite sauf autorisation spéciale pour chaque transport exceptionnel accordée par l'autorité compétente du pays d'accueil.
7. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes échangent annuellement un contingent d'autorisations.
8. La Commission Mixte, visée à l'article 14, fixe le contingent, les catégories et les conditions complémentaires d'utilisation des autorisations.
9. Les autorisations nécessaires aux véhicules tunisiens, qui circulent sur le territoire de la République italienne sont délivrées par les autorités compétentes de la République tunisienne sur des formulaires envoyés par les autorités compétentes italiennes dans les limites des contingents qui seront fixés par la Commission Mixte.
10. Les autorisations nécessaires aux véhicules italiens qui circulent sur le territoire de la République tunisienne sont délivrées par les autorités compétentes de la République italienne sur des formulaires envoyés par les autorités compétentes tunisiennes dans les limites des contingents qui seront fixés par la Commission Mixte.
11. Chaque Partie Contractante dispose d'un même contingent global.

Chapitre IV. - Dispositions communes

Article 9. - Dispositions fiscales et douanières

1. Chacune des deux Parties Contractantes autorise l'entrée sur son territoire de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie Contractante en franchise des droits de douane et des taxes dues à l'importation, sans prohibition ni restriction, et à condition qu'ils soient réexportés.
2. Les deux Parties Contractantes peuvent exiger que lesdits véhicules soient soumis aux formalités douanières requises pour l'admission temporaire sur leurs territoires respectifs.
3. Les véhicules routiers immatriculés dans le territoire de l'une des deux Parties Contractantes et qui sont admis temporairement au cours de transport de personnes et de marchandises régis par le présent Accord, dans le territoire de l'autre Partie Contractante sont exemptés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de tous impôts et taxes relatifs à la possession et à la circulation des véhicules.
4. Des modifications au régime fiscal prévu par le présent Accord pourront être proposées par la Commission Mixte aux autorités des Pays respectifs, compétentes pour les adopter sur la base de la législation nationale de chacun des deux pays.

5. Les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux du véhicule, sont admis en franchise des droits de douane et des taxes d'entrée, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur du véhicule.

6. Les pièces de rechange destinées à la réparation d'un véhicule qui effectue un des transports prévus par le présent Accord, sont admises en franchise des droits de douane et des taxes d'entrée, sans limite ni restriction, à condition d'observer les formalités de douane prévues par les législations des deux Parties Contractantes.

7. Les pièces remplacées et non réexportées seront soumises au paiement de droits de douane et des taxes d'entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du pays d'importation, lesdites pièces n'aient été cédées gratuitement à ce pays ou bien détruites aux frais des intéressés sous contrôle douanier.

8. Le conducteur et les autres membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise des droits de douane et des taxes d'entrée une quantité raisonnable d'objets nécessaires à leurs besoins personnels en fonction de la durée de leur séjour dans le pays d'importation.

9. Les provisions alimentaires destinées à la consommation personnelle sont également dispensées des droits de douanes et taxes d'entrée.

10. Ces avantages sont accordés dans les limites et conditions fixées par la législation douanière en vigueur dans le pays d'importation.

Article 10.- Poids et dimensions

1. Le poids maximum autorisé, le poids aux essieux et les dimensions des véhicules ne peuvent pas excéder les maxima en vigueur dans le pays d'accueil.

2. L'utilisation, dans le pays d'accueil, de véhicules dont les poids et les dimensions ou dont le chargement excèdent les maxima admissibles, n'est autorisé que sur autorisation spéciale à solliciter préalablement auprès des autorités compétentes du pays d'accueil.

Article 11.- Obligations des transporteurs

1. Les conducteurs et les autres membres de l'équipage, ainsi que les véhicules et les marchandises transportées sont soumis aux lois et aux règlements de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

2. Les autorisations, les documents de contrôle et les autres documents en règle, exigés par le présent Accord, de même que les certificats d'assurance, et toutes pièces exigées en vertu de la législation nationale, doivent se trouver à bord des véhicules. Les autorités compétentes des Parties Contractantes établiront d'un commun Accord et dans le cadre de la Commission Mixte prévue par l'article 14 du présent Accord, la liste des documents ci-dessus mentionnés.



Article 12.- Sanctions

1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
2. Tout transporteur de l'une des deux Parties Contractantes qui, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, commet des infractions aux dispositions du présent Accord ou aux lois et règlements intérieurs, peut faire l'objet sur demande de l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a eu lieu, de l'une des mesures qui suivent, à prendre par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante, sans préjudice des sanctions pouvant découler des dispositions légales applicables dans le pays où l'infraction a été commise :
 - a) avertissement ;
 - b) suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l'infraction a été commise.
3. L'autorité qui a pris une telle mesure en informe l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

Article 13.- Assurance

Les véhicules qui effectuent les transports prévus par le présent Accord doivent au moment de leur entrée dans le territoire de chaque Partie Contractante, être couverts par une assurance de responsabilité civile pour dommages causés à des tiers sur le territoire de l'autre Partie Contractante, et ce, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'assurance adoptée par le pays où se déroule le transport.

Article 14.- Collaboration et Commission Mixte

1. Chacune des deux Parties Contractantes fera connaître par voie diplomatique, à l'autre Partie Contractante, l'autorité compétente chargée de l'application du présent Accord.
2. Les autorités compétentes citées au paragraphe 1 du présent Article désigneront des représentants qui se réuniront en Commission Mixte, alternativement sur le territoire de chacun des deux Pays en vue de :
 - a) accomplir les missions de la Commission Mixte prévues par les articles 3, 4, 7 et 11 du présent Accord.
 - b) fixer d'un commun accord les contingents des autorisations prévus à l'article 8 et également les modalités relatives à l'échange des autorisations de transport et des données statistiques ;
 - c) établir d'un commun accord le modèle des autorisations et examiner les modalités de leur délivrance ainsi que la durée de leur validité ;
 - d) examiner les aspects fiscaux cités à l'article 9 paragraphe 4 ;
 - e) résoudre toutes les difficultés qui pourraient éventuellement se



présenter lors de l'application du présent Accord.

3. La Commission Mixte pourra, en outre, proposer aux autorités compétentes les mesures susceptibles de faciliter et de favoriser le développement des transports routiers entre les deux pays.

Article 15.- Transport vers un pays tiers

Les transporteurs établis dans le territoire d'une Partie Contractante ne sont pas autorisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante à charger et décharger des marchandises ou embarquer et débarquer des personnes de ou vers un pays tiers sauf autorisation spéciale délivrée par l'autre Partie Contractante.

Article 16.- Règlement de différends

Tous les différends relatifs à l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui ne seraient pas résolus par la Commission Mixte prévue par l'article 14 du présent Accord, seront examinés par voie diplomatique.

Chapitre V. - Dispositions finales

Article 17.- Entrée en vigueur et durée

Chaque Partie Contractante notifie à l'autre Partie Contractante par voie diplomatique l'accomplissement des procédures de ratification du présent Accord qui entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.

Le présent Accord est valable pour un an, il sera ensuite prorogé chaque année par tacite reconduction, à moins que l'une des deux Parties Contractantes notifie, par écrit, à l'autre son intention de mettre fin au présent Accord six mois avant son expiration.

Article 18.- Disposition abrogative

Le présent accord annule et remplace, à sa date de son entrée en vigueur, l'Accord en matière de transports internationaux par route conclu entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne en date du 28 novembre 1990 à Tunis.

Article 19. - Clause de compatibilité

La coopération des parties Contractantes dans tous les domaines visés dans le présent accord s'effectue dans le cadre du respect de leur droit national en vigueur.



Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations des parties contractantes découlant d'instruments internationaux bilatéraux et multilatéraux notamment celle qui dérivent de l'appartenance de l'Italie à l'union européenne

En foi de quoi, les soussignés représentants, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome le 9 février, ²⁰¹⁷ en double exemplaire en langues, arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte en langue française prévaut.

Pour le Gouvernement de la
République Italienne

Angelino Alfano



Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale



Pour le Gouvernement de la
République Tunisienne

Khemaies Jhinaoui

Le Ministre des Affaires Etrangères



€ 4,00